

LEGNO E ARREDAMENTO

(PICCOLA INDUSTRIA)

CONFAPI

CATEGORIA²	QUALIFICHE	PAGA BASE		CONTINGENZA¹
		1.3.2019		
Area direttiva				
AS AD3	Quadri	1.996,20		531,30
AS AD2	Impiegati direttivi	1.857,38		528,03
AD1	Impiegati direttivi	1.718,60		528,03
Area coordinamento e gestione				
AC4	Impiegati di concetto	1.579,84		528,03
B AC3	Impiegati di concetto	1.440,94		522,49
B AC2	Intermedi	1.440,94		522,49
AC1	Intermedi	1.320,69		522,49
Area specialistica				
B AS3	Operai provetti	1.440,98		522,49
AS2	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.302,18		522,49
C AS1	Operai specializzati	1.246,64		518,30
Area esecutiva				
AE3	Impiegati d'ordine	1.177,26		518,30
D AE2	Impiegati d'ordine . Operai qualificati	1.107,82		515,30
E AE1	Operai comuni	932,03		512,79

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 - accordo sindacale 31.7.1992.

² Nuove categorie in vigore dal 1.5.2007

TREDICESIMA	1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale. Per gli operai a cottimo si terrà conto dell'utile di cottimo realizzato nel trimestre precedente
QUATTORDICESIMA	non prevista
SCATTI ANZIATA	5 biennali: €15,00 liv. AD3 ; €14,00 liv. AD2 ; €13,00 liv. AD1 ; €12,00 liv. AC4 ; €11,00 liv. AC3 ; €11,00 liv. AC2 ; €9,50 liv. AC1 ; €11,00 liv. AS3 ; 9,50 liv. AS2 ; €9,50 liv. AS1 ; €9,00 liv. AE3 ; €8,50 liv. AE2 ; €8,00 liv. AE1. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati
FERIE	4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, 5 giornate equivalgono a una settimana

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFAPI

PERMESSI RETRIBUITI

a. ai lavoratori che siano membri di Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali e regionali di categoria saranno concessi brevi permessi retribuiti nella misura pari a 8 ore mensili, cumulabili quadriennalmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende con oltre 300 dipendenti, per l'esercizio delle loro funzioni; **b.** studenti: 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno (elevabili a 250 in caso di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo), per frequenza ai corsi di studio, per un massimo del 3% dei lavoratori occupati o di un lavoratore nelle imprese fino a 25 dipendenti; **c.** 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; **d.** ai componenti la RSU, per l'espletamento dei loro compiti e funzioni; **e.** 40 ore per anno, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento delle proprie mansioni; **f.** 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore; **g.** 1 giorno di permesso al lavoratore in occasione della nascita del figlio; **h.** 8 ore annue ai componenti dell'assemblea del Fondo ARCO, per la partecipazione alle assemblee

FESTIVITÀ

a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; **b.** 4.11 trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica. Per le festività cadenti in domenica o altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in base a 1/26 di quella mensile

MALATTIA

a. conservazione del posto per un massimo di 13 mesi, nel periodo di 30 mesi consecutivi; **b.** trattamento economico: 1) impiegati e intermedi: retribuzione al 100% per i primi 6 mesi e 50% della stessa per i successivi 7 mesi; 2) operai: 80% (85% dal 1.1.2005) della retribuzione netta dal 1° al 3° giorno; integrazione indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta dal 4° al 210° giorno; dal 211° giorno, ove venisse a cessare il trattamento erogato dall'Inps, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. A decorrere dal 1.1.2005 per le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della retribuzione anche per i primi 3 giorni (carenza). Ove il lavoratore

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFAPI

	(impiegato, intermedio o operaio) si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i trattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento del trattamento al 100% e di quello al 50%
INFORTUNIO	a. conservazione del posto fino guarigione clinica; b. integrazione indennità Inail, dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 12 mesi, fino a raggiungere il 100% della retribuzione
MATERNITÀ	integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria
PROVA	a. operai: 1) cat. AE1: 2 settimane, prorogabile di comune accordo fino a 3; 2) cat. AE2 e AS1: 4 settimane; 3) cat. AS2: 6 settimane; 4) cat. AS3: 9 settimane. nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio; b. intermedi: non superiore a 1 mese di effettiva prestazione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio; c. impiegati: non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione, cat. AD1, AD2 e AD3; non superiore a 3 mesi di effettiva prestazione, altre categorie. Tali periodi sono ridotti rispettivamente a 3 e 2 mesi: 1) per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio presso altre aziende; 2) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività
PREAVVISO	A. operai: 7 giorni di calendario per la cat. AE1, 14 giorni di calendario per la cat. AE2; 12 giorni di calendario per la cat. AE3 e 21 giorni di calendario per le cat. AS1, AS2 e AS3. Il licenziamento o le dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana;

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFAPI

b. intermedi:

Anzianità	Cat. AC2	CAT.AC1
fino a 2 anni	1/2 mese	1/2 mese
da 2 anni a 5 anni	1 mese 1/2	1 mese
da 5 anni a 15 anni	2 mesi	1 mesi 1/2
Oltre i 15 anni	2 mesi 1/2	2 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

c. impiegati:

Anzianità	Cat. AD2, AD1	Cat. AC4, AC3, AS2	Cat. AE3, AE2
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese
da 5 anni a 15 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2
oltre 15 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

d. quadri:

Anzianità	Quadri
fino a 5 anni	3 mesi
da 5 anni a 10 anni	4 mesi
oltre 10 anni	5 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

**PREVIDENZA
INTEGRATIVA
COMPLEMENTARE**

Fondo ARCO contribuzione, calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR: a. 1,30% a carico del lavoratore; b. 1,80% (1,90% dal 1.7.2017; 2%, dal 1.7.2018; 2,10%, dal 1.1.2019), a carico azienda